



Procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. B del D. L. 76/2020, per l'affidamento del servizio di gestione del micro nido e baby parking Policino per gli anni educativi 2023/24 - 2024/2025 - CIG 9616215FA4 - CUI S00518460019202200097

L'anno 2023 il giorno 5 del mese di aprile, alle ore 16:30, presso un ufficio dell'Amministrazione Centrale del Politecnico di Torino - Area Approvvigionamenti, Gare e Contratti Pubblici, si riunisce, per procedere all'esame delle offerte pervenute nell'ambito della procedura indicata in titolo, il Seggio di Gara composto da:

- Valentina Toccaceli (Area AGACON)
- Cristina Sergi (Area AGACON)

Premesso che:

- nella precedente seduta del 8 marzo 2023, il Seggio di Gara ha avviato la verifica della documentazione amministrativa prodotta dagli operatori partecipanti proponendo l'ammissione alla fase successiva per l'operatore STRANAIDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS e riservandosi di effettuare i necessari approfondimenti sulle dichiarazioni rese dall'operatore RAGGIO DI SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.

Tutto ciò premesso

Nel corpo della documentazione amministrativa prodotta in fase di partecipazione alla gara, l'operatore economico S.C.S. RAGGIO DI SOLE, pur dichiarando di non incorrere nella causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. C del D. Lgs. 50/2016, ha segnalato una serie di vicende astrattamente riconducibili alla fattispecie di gravi illeciti professionali.

In sintesi:

- la vicenda trae origine dalla revoca dell'aggiudicazione disposta dal Comune di Velletri in data 01.08.2019 a seguito del rifiuto di stipulazione del contratto da parte dell'operatore economico, basato sulla ritenuta non sostenibilità dell'affidamento, rilevata dopo l'aggiudicazione e motivata da una superficiale considerazione dei costi di attuazione del piano di riassorbimento del personale dell'appaltatore uscente, conseguente all'applicazione della clausola sociale; avverso il provvedimento di revoca l'operatore economico ha proposto ricorso, rigettato dal Tar Lazio con sentenza n. 715/2020 e non gravato da appello;
- la mancata comunicazione di tale revoca è stata posta dalla Città di Torino a fondamento della revoca di aggiudicazione disposta con provvedimento del 16.11.2020, avverso cui l'operatore economico ha proposto ricorso rigettato dal Tar Piemonte con sentenza n. 975/2021 e conclusivamente accolto dal Consiglio di Stato con sentenza n. 6855/2022; a seguito della citata sentenza del Consiglio di Stato, l'ANAC ha altresì disposto la cancellazione dell'annotazione medio tempore apposta, dietro segnalazione della Città di Torino, nel Casellario informatico degli operatori economici esecutori di contratti pubblici;
- sempre la citata revoca dell'aggiudicazione disposta dal Comune di Velletri è stata valutata quale elemento integrante la fattispecie di grave illecito professionale dalle seguenti stazioni appaltanti:
 - o Comune di Cerignola (la conseguente vicenda processuale si è conclusa con il rigetto dell'istanza di riammissione da parte del Consiglio di Stato);
 - o Consorzio per l'Integrazione e Inclusione Sociale Ambito Territoriale Sociale di Cisternino, Fasano e Ostuni (la conseguente vicenda processuale si è conclusa con sentenza del Tar Puglia - sez. Lecce che ha annullato gli atti posti in essere dal Consorzio ed ha disposto la riammissione dell'operatore economico);
 - o Comune di Lodi (la conseguente vicenda processuale si è conclusa con il rigetto dell'appello da parte del Consiglio di Stato con sentenza n. 9877/2022);



- o Comune di San Giuliano Terme (la conseguente vicenda processuale risulta tuttora in corso e vede quale ultimo atto segnalato a questa Stazione Appaltante l'ordinanza n. 4056/2022 con cui il Tar Toscana ha accolto la richiesta di sospensione cautelare presentata dall'operatore economico).

In ordine alla valutazione di tale segnalazione si rileva quanto segue:

- in base a quanto disposto dall'art. 80, comma 10-bis del D. Lgs. 50/2016, nel caso dei gravi illeciti professionali di cui al comma 5 del medesimo articolo *"la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza"*;
- il termine di rilevanza temporale della revoca disposta dal Comune di Velletri decorre pertanto dal passaggio in giudicato della sentenza del TAR Lazio n. 715/2020, avvenuto in data non conosciuta dalla Stazione Appaltante;
- peraltro, in base al combinato disposto degli artt. 92 e 119 del D. Lgs. 104/2010, anche nel caso in cui la sentenza fosse stata notificata all'operatore economico nel giorno stesso della sua pubblicazione (20.01.2020), il passaggio in giudicato della stessa non avrebbe potuto avvenire prima del 20.02.2020;
- ne consegue che la predetta revoca disposta dal Comune di Velletri, ove ritenuta integrante la fattispecie di grave illecito professionale, rientrerebbe ancora nell'arco di rilevanza temporale indicato dall'art. 80, comma 10-bis del D. Lgs. 50/2016, atteso che la lettera d'invito a presentare offerte per la procedura oggetto di affidamento da parte del Politecnico di Torino risulta trasmessa agli operatori economici in data 31.01.2023;
- appurata la rilevanza temporale del provvedimento di revoca segnalato dall'operatore economico, la valutazione dello stesso in termini di gravità tale da porre in dubbio la serietà ed affidabilità del concorrente, come richiesto dal comma 5 del citato art. 80, deve essere condotta tenendo in considerazione le indicazioni fornite da ANAC ai parr. 6.2 e ss. delle Linee Guida n. 6 recanti *"Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice"*:

6.2 La rilevanza delle situazioni accertate ai fini dell'esclusione deve essere valutata nel rispetto del principio di proporzionalità, assicurando che:

1. le determinazioni adottate dalla stazione appaltante perseguano l'obiettivo di assicurare che l'appalto sia affidato a soggetti che offrano garanzia di integrità e affidabilità;
2. l'esclusione sia disposta soltanto quando il comportamento illecito incida in concreto sull'integrità o sull'affidabilità dell'operatore economico in considerazione della specifica attività che lo stesso è chiamato a svolgere in esecuzione del contratto da affidare;
3. l'esclusione sia disposta all'esito di una valutazione che operi un apprezzamento complessivo del candidato in relazione alla specifica prestazione affidata;

6.3 Il requisito della gravità del fatto illecito deve essere valutato con riferimento all'idoneità dell'azione a incidere sul corretto svolgimento della prestazione contrattuale e, quindi, sull'interesse della stazione appaltante a contrattare con l'operatore economico interessato;

6.4 La valutazione dell'idoneità del comportamento a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente attiene all'esercizio del potere discrezionale della stazione appaltante e deve essere effettuata con riferimento alle circostanze dei fatti, alla tipologia di violazione, alle conseguenze sanzionatorie, al tempo trascorso e alle eventuali recidive, il tutto in relazione all'oggetto e alle caratteristiche dell'appalto.

- Considerati i criteri di valutazione indicati da ANAC, si ritiene che il comportamento giustamente sanzionato dal Comune di Velletri con provvedimento di revoca dell'aggiudicazione:
 - o pur denotando una lettura superficiale della disciplina di gara da parte dell'operatore economico, non sia sufficiente a farne desumere l'inidoneità a svolgere correttamente la



- prestazione contrattuale oggetto di affidamento da parte dell'Ateneo, ove l'operatore economico risulti aggiudicatario;
- o inoltre, in ottica di apprezzamento complessivo del candidato, non può non tenersi in debita considerazione la circostanza che la predetta revoca disposta dal Comune di Velletri costituisce un episodio isolato - attesa l'evidente derivazione da esso delle ulteriori vicende segnalate dall'operatore economico - stante l'assenza, verificata d'ufficio, di annotazioni a carico dell'impresa nel Casellario informatico ANAC.

Ritenuto, pertanto, sulla base della documentazione agli atti, che non sussistano elementi idonei a dimostrare che l'operatore economico S.C.S. Raggio di Sole si sia reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o professionalità, il Seggio di Gara ne propone l'ammissione alla fase successiva della procedura.

Alla luce degli esiti della verifica della documentazione amministrativa, alle ore 17:10 c.ca il Seggio di Gara approva la documentazione sul portale MePA, propone l'ammissione alla fase successiva per gli operatori STRANAIDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS e RAGGIO DI SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. e trasmette la documentazione alla Stazione Appaltante per i provvedimenti di competenza.

Il presente verbale viene letto e approvato seduta stante

Il Seggio di Gara

Valentina Toccaceli

Firmato Toccaceli

Cristina Sergi

Firmato Sergi